



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero**

**SEZIONE TECNICO- OPERATIVA
UFFICIO TECNICA**

**Via Eleonora d'Arborea, 2 - 07041 Alghero (SS) - Tel. 079-953174/986811 - Fax
079-984606**

Http: www.alghero.guardiacostiera.it - E-mail: alghero@guardiacostiera.it - VHF CH. 16

NUMERO BLU 1530

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
N. 19/2009**

Il sottoscritto, Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Alghero:

RITENUTO: necessario disciplinare gli aspetti relativi la sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché gli utenti in genere posti a capo di questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Alghero compreso tra Capo Falcone, a nord, e Punta Tangone, a sud;

VISTA: la Legge 3 aprile 1989, n. 147, "Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";

VISTA: il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662, "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare" adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato;

VISTA: la Legge 08.07.2003 n. 172 "*Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto*", con specifico riguardo all'art. 8 (competenza del Capo del Compartimento per l'emissione di Ordinanze di polizia marittima in tema di limiti di navigazione rispetto alla costa) ed all'art. 9, comma 2 (direttiva in data 21.07.2003 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di controlli per la sicurezza della navigazione delle unità da diporto ed i limiti di velocità per la navigazione in prossimità della costa).

VISTO: il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, "*Codice della Nautica da Diporto*";

VISTO: il Decreto 29 luglio 2008 , n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della Nautica da Diporto;

VISTO: il D.M. 26.01.1960 “*Disciplina dello sci nautico*”;

VISTO: l’art. 6 del D.P.R. 05.08.1988 n. 404 “*Regolamento di attuazione della legge 25.03.1985 n. 106, in tema di disciplina del volo da diporto o sportivo, di divieti di sorvolo e limiti d’altezza*”;

VISTA: la Legge 23.12.1996, n. 647, di conversione, con modificazioni del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante “*Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei*”;

VISTO: il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante “*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205*”;

VISTE: le seguenti disposizioni in tema di trasferimento di funzioni agli enti territoriali locali: art. 46 del D.P.R. 19.06.1979 n. 348 “*Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna*”; Legge 15.03.1997 n. 59 “*Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali*”; art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112, modificato dall’art. 9 della legge 16.03.2001 n. 88 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed enti locali*”; D.P.C.M. 12.10.2000; circolare n. DEM 2/1465/A2.50 del 06.07.2000 del Ministero dei Trasporti e Navigazione “*Delega di funzioni amministrative connesse con la gestione del demanio marittimo*”; D. Lgs. 17.04.2001 n. 234 “*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative*”;

VISTA: la Legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 26 del 15/07/1988 che disciplina le attività d’interesse turistico albi regionali e disposizioni tariffarie;

VISTO: l’art. 130 del D.P.R. 02/10/1968 n.1639 “*Regolamento per l’esecuzione della legge 14/07/1965 n. 963*” concernente la disciplina della pesca marittima,

VISTO: il Decreto 20.09.2002 del Ministero dell’Ambiente istitutivo dell’Area Marina Protetta di *Capo Caccia - Isola Piana*; regolandola in tre fasce di protezione ed individuando i limiti geografici delle stesse,

VISTO: il Disciplinare Provvisorio del 14.07.2005 emanato dal Comune di Alghero – Ente Gestore provvisorio dell’Area Marina Protetta di *Capo Caccia - Isola Piana*;

VISTO: il Dispaccio n. 5171661/A.2.50 in data 23 aprile 1996 dell’ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla “*Possibilità di impiego di unità cinofile da salvataggio*”;

VISTE: le Circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n. 5171080-A.2.50 datata 10 aprile 1995 e n. 5171328.a.2.50 in data 20 maggio 1994 dell’ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto “*Disciplina*”

dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”;

VISTA: la Circolare n. 82/022468/I del 03.04.2002 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, relativa alla disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione;

VISTA: la Circolare n. 82/33467/II del 26.05.2003 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, relativa all'esercizio di attività subacquee ludico-diptistiche;

VISTA: la Circolare n. 82/046235/II in data 24.07.2003 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, relativa a disposizioni applicative della citata direttiva ministeriale del 21.07.2003;

VISTO: il Dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante “disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

VISTO: il Dispaccio n. 02.01.13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante “disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche”;

CONSIDERATO: che il litorale è costituito da spiagge estese e da alcune coste alte a picco, talvolta intervallate da scogliere e moli, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno derogare da alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge;

RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti degli arenili in genere;

VISTA: la determinazione n° 1456D del 12.05.2008 della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale Enti Locali e Finanze, avente ad oggetto la “Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo (ordinanza balneare 2008);

VISTA: l'Ordinanza n. 27/2004 del 02/07/2004 della Capitaneria di Porto di Porto Torres;

VISTA: la propria ordinanza n. 15/2007 in data 21.05.2007 relativa alla disciplina della sicurezza balneare, e ravvisata la necessità di procedere ad opportune revisioni;

VISTI: gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art. 1 - Disposizioni generali

- 1.1. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio negli orari **stabiliti dalla Autorità Amministrativa competente (Regione Autonoma della Sardegna)** e con le modalità indicate nelle norme che seguono.
Qualora una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia e deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.
- 1.2. Nelle spiagge libere i Comuni, se non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne comunicazione all’Autorità Marittima e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle spiagge interessate adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE - SPIAGGIA UTILIZZATA PER ELIOTERAPIA - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.
- 1.3. Sulle spiagge libere l’igiene e la pulizia dovranno essere assicurate dalle Amministrazioni Comunali, come da determinazione n. 1456D della Regione Autonoma Sardegna in data 12.05.2008.
- 1.4. I titolari di concessioni balneari, ed i comuni per le spiagge libere, sono tenuti ad esporre cartelli indicanti i principali divieti in diverse lingue anche sotto forma d’icone facilmente comprensibili.
- 1.5. In considerazione delle favorevoli condizioni climatiche in Sardegna, è permanentemente vietato l’accesso alle spiagge ai veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, al trasporto di disabili ed alla pulizia delle spiagge.
I mezzi addetti alla pulizia delle spiagge dovranno operare, nell’orario antecedente all’apertura degli stabilimenti balneari o dopo il tramonto nei limiti delle disposizioni dettate in tal senso dalla Regione Autonoma Sardegna.

Art. 2- Zone di mare riservate alla balneazione

- 2.1. L’Ordinanza n. 27/2004 in data 02.07.2004 della Capitaneria di Porto di Porto Torres stabilisce le seguenti **zone di mare riservate esclusivamente alla balneazione** nell’ambito del Circondario Marittimo di Alghero:
- la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste a picco;
 - le zone di mare per una distanza di 300 metri dalle spiagge denominate “Lazzaretto”; “Le Bombarde”; “Argentiera”; “Porto Palmas e “Torre Porticciolo”.
- 2.2. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari con il

posizionamento di **gavitelli di colore rosso** saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri **50** l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione, comunque nel numero minimo di due. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.

2.3. Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO"**.

2.4. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere frequentate da bagnanti, ed i concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare, con tabelle fissate su pali e portanti l'indicazione **"LIMITE DELLE ACQUE SICURE"** (mt 1,60 di profondità) o con boe portanti la medesima dicitura, l'esistenza di buche o di avvallamenti nel fondo marino, ed in genere il limite della zona di mare ove possano, senza pericolo, spingersi coloro che non sanno nuotare. Tale limite deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiore a mt 5, le cui estremità siano ancorate al fondo.

I concessionari devono altresì informare il pubblico circa la presenza di eventuali scogliere sommerse nelle zone di mare antistante le proprie concessioni a mezzo di idonei cartelli monitori, apposti in luoghi ben visibili, all'interno della struttura balneare.

2.5. Nelle predette zone di mare riservate alla balneazione, durante la stagione balneare, tra le ore 08:30 e le ore 19:30, **E' VIETATO:**

- a) **il transito di unità a motore, a vela, windsurf e kite-surf.** Da tale divieto sono esentati: i natanti di ridotte dimensioni e privi di motore tipo jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, lance a remi, pedalò e simili; le unità della Guardia Costiera, delle FF.AA. e di polizia in attività di servizio ed i mezzi di emergenza e soccorso; i mezzi che effettuano campionamenti delle acque a fini di balneabilità (riconoscibili da apposita dicitura "Servizio Campionamento" chiaramente leggibile). I mezzi esentati sopra descritti dovranno comunque mantenere una distanza minima di sicurezza dai bagnanti ed adottare ogni possibile cautela in occasione del transito. I bagnanti dovranno sempre tenersi ad almeno **25 metri** di distanza dalle unità navali;
- b) **l'ormeggio o ancoraggio di qualsiasi unità navale**, salvo quanto previsto nei singoli atti di concessione demaniale e nelle prescrizioni dell'Autorità Marittima e della R.A.S. Da tale divieto sono esentate: le unità della Guardia Costiera, delle FF.AA. e di polizia in attività di servizio ed i mezzi di emergenza e soccorso; i mezzi che effettuano campionamenti delle acque a fini di balneabilità (riconoscibili da apposita dicitura "Servizio Campionamento" chiaramente leggibile). Le zone prospicienti coste a picco non frequentate da bagnanti possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, ormeggio o ancoraggio, da unità a lento moto (velocità massima **3 nodi**) e con rotta perpendicolare alla linea di costa;
- c) **il sorvolo e l'atterraggio** con velivoli da diporto o sportivi (inclusi ultraleggeri e deltaplani), paracadute e mezzi similari, salve le altre prescrizioni delle vigenti norme in materia;

- d) **l'esercizio della pesca**, subacquea e di superficie, con ogni tipo di attrezzo (inclusa la posa di reti ed il deposito di materiale);
- e) **l'atterraggio di windsurf e kite-surf** (e di ogni altro tipo di tavole sospinte dal moto ondoso e dal vento) nei tratti di arenile frequentati da bagnanti. I concessionari di strutture balneari devono aver cura di separare, con la massima evidenza, le aree destinate ai bagnanti da quelle eventualmente riservate all'esercizio di tale attività (il cui terreno deve inoltre risultare sgombro da strutture pericolose per l'incolumità dei surfisti). Sulle spiagge libere l'atterraggio di tali tipi di tavole è consentito solo qualora in zona non siano presenti bagnanti.

Art. 3- Zone di mare permanentemente vietate alla balneazione

3.1 E' VIETATA la balneazione:

- a) **all'interno dei porti e approdi**, nonché entro un raggio di **100 metri** dalle relative imboccature e dalle strutture foranee più esterne;
- b) **negli specchi acquei in concessione demaniale** a strutture di assistenza alla nautica da diporto o alla pesca marittima, opportunamente segnalati;
- c) **all'interno dei corridoi di lancio e atterraggio**, autorizzati ed opportunamente segnalati;
- d) entro un raggio di **500 metri** da navi passeggeri o mercantili, in navigazione o alla fonda;
- e) entro un raggio di **200 metri** da insediamenti industriali autorizzati (impianti di pesca, itticultura e mitilicoltura; opere di presa e restituzione di acqua di mare; scarichi civili o industriali; etc.), opportunamente segnalati a cura dei titolari che devono altresì provvedere a collocare idonea segnaletica che indichi (possibilmente in più lingue) il divieto di avvicinamento;
- f) **all'interno delle zone "A"** dell'Area Marina Protetta denominata Capo Caccia - Isola Piana;
- g) in prossimità di specchi acquei interessati da lavori autorizzati ed opportunamente segnalati;
- h) negli specchi acquei antistanti le foci di fiumi e canali navigabili, fino a **50 metri** dalla costa;
- i) in zone di mare dichiarate dalle competenti autorità non idonee alla balneazione ai sensi del D.P.R. 470/82 e successive modifiche;
- j) in zone di mare di regolare transito per l'ingresso nei porti ed approdi;
- k) in zone di mare di volta in volta interessate, per motivi di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, da apposite Ordinanze dell'Autorità Marittima, a carattere temporaneo o permanente, debitamente rese note nelle forme di legge (ex art. 59 Reg. Nav. Mar.).

Art. 4- prescrizioni sull'uso delle spiagge

4.1 Sulle spiagge del Circondario Marittimo È VIETATO:

- a) introdurre ed usare bombole di gas o ad altre sostanze infiammabili in violazione della normativa vigente;
- b) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore a 300 mt (1000 piedi);

- c) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione.

Art. 5- Servizio assistenza e soccorso in mare

5.1 Durante l'orario di apertura i concessionari singoli o associati devono:

- organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvataggio dalla "Società Nazionale Salvamento" o dalla "Federazione Italiana Nuoto", ogni 80 metri di fronte mare o frazioni, e comunque non inferiore ad uno per tratti inferiori;
- esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza;
- se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (esempio scoglio parallelo alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.

5.2 Deve essere previsto, inoltre, **un assistente** per ogni piscina autorizzata ed in esercizio.

5.3 Qualora il servizio di salvamento ed assistenza non risulti assicurato, si procede alla chiusura d'autorità della struttura balneare fino all'accertamento dell'avvenuto ripristino del servizio.

5.4 Ferme restando le responsabilità penali eventualmente derivanti dalla mancata organizzazione del servizio di salvamento, quale onere del concessionario, in stato di necessità è comunque obbligatoria, oltre all'immediata comunicazione all'Autorità Marittima, l'adozione delle misure più urgenti ed adeguate (come l'innalzamento della bandiera rossa e l'avviso della mancanza del servizio di salvataggio) fino al ripristino, nel minor tempo possibile, delle condizioni di sicurezza.

5.5 Ogni assistente bagnanti é comunque tenuto:

- a) a prestare il proprio servizio continuativamente, durante l'orario di balneazione, da quando é attiva la postazione e fino alla chiusura, senza essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore;
- b) a stazionare, salvo casi di necessità, nell'apposita postazione, oppure in mare sull'apposita unità di servizio;
- c) a mantenere sempre durante il servizio un contegno educato e corretto, fornendo in ogni occasione la massima collaborazione all'Autorità Marittima, alle forze di polizia ed alle pubbliche amministrazioni competenti;
- d) a segnalare con immediatezza all'Autorità Marittima, nonché alle competenti autorità che possano utilmente intervenire, qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e la salute dei bagnanti e la tutela della pubblica incolumità;
- e) a prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (annegamenti, malori, congestioni, lesioni, etc.) nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite;
- f) a chiedere l'intervento delle forze di polizia, in caso di gravi turbative all'ordine pubblico;
- g) a conoscere, e portare a conoscenza dei bagnanti, il contenuto della presente Ordinanza, nonché di ogni altra eventuale situazione di rischio o pericolo.

5.6 Ogni assistente bagnanti deve:

- a) essere munito di brevetto di abilitazione in regolare corso di validità,

rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Società Nazionale di Salvamento;

- b) indossare una maglietta con la scritta “**SALVATAGGIO**”;
- c) essere dotato di apposito fischiello.

5.7 Ogni postazione di salvataggio, opportunamente segnalata, - da ubicarsi in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei, ovvero, se ciò non è possibile, da posizionare su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri - deve essere dotata di:

- a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza, recante in maniera ben visibile la scritta “**SALVATAGGIO**”, dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno **25 metri**) e una gaffa o mezzo marinaio e un ancorotto. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dall’addestramento degli addetti;
- b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle, montato su rullo, della lunghezza di almeno **200 metri**, agganciato alla precitata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi ove se ne ravvisi la necessità;
- c) un baywatch o similari (muniti di cavo o sagola galleggiante di almeno **25 metri**),
- d) un binocolo e un megafono;
- e) un paio di pinne ed una maschera da sub;
- f) In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.

5.8 Quando lo stato del mare è pericoloso per la balneazione, ovvero sussistono altre situazioni di rischio per la salute e l’incolumità dei bagnanti, presso ogni struttura balneare deve essere issata a cura del concessionario, su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti, una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come:

- a) “**avviso di bagno a rischio per avverse condizioni meteorologiche (o situazione di pericolo)**”;

Gli avvisi di pericolo, corrispondenti al significato della bandiera esposta, devono essere chiaramente ripetuti più volte, nell’arco della giornata, anche per altoparlante (possibilmente in più lingue).

5.9 Ogni struttura balneare deve essere dotata di apposito locale, opportunamente segnalato e facilmente raggiungibile, adibito a centro di primo soccorso, in cui mantenere a disposizione per l’immediato utilizzo (secondo le prescrizioni delle competenti autorità sanitarie) almeno le seguenti dotazioni:

- a) tre bombole individuali di ossigeno da un litro (ovvero una bombola individuale di ossigeno da tre o cinque litri, purché facilmente trasportabile), senza riduttore di pressione;
- b) una cannula di respirazione bocca a bocca;
- c) un pallone “ambu” o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autorità sanitarie;
- d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, conforme alla normativa vigente.

5.10 Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio, opportunamente segnalate, facilmente raggiungibili e pronte per l’immediato utilizzo,

conformi alle vigenti norme ed alle prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

5.11 Al verificarsi di qualsiasi circostanza di pericolo per la sicurezza e la salute dei bagnanti o la tutela della pubblica incolumità, deve essere data immediata segnalazione alla più vicina Autorità Marittima mediante chiamata telefonica al:

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito, **riservato esclusivamente alle emergenze ed al soccorso in mare**, valido su tutto il territorio nazionale), oppure alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo - **Guardia Costiera di Alghero**, mediante chiamata telefonica ai numeri:

079-953174 / 079-986811

ovvero

via radio **canale 16 VHF**.

Art. 6- Disciplina delle attività subacquee

- 6.1.** L'applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare ma si estende all'intero anno.
- 6.2** Chiunque esercita attività subacquee deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalle norme vigenti (art. 130 D.P.R. n. 1639/1968): di giorno con un galleggiante recante una **bandiera rossa** con striscia diagonale bianca, di notte (quando consentito) con luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte. I segnali diurni e notturni, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da risultare visibili ad almeno **300 metri** di distanza.
- 6.3** Il subacqueo deve operare entro il raggio di **50 metri** dalla verticale del segnale o, qualora presente, del mezzo nautico d'appoggio. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di **50 metri** dalla verticale del segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere innalzato sull'unità (dove è obbligatoria la presenza di almeno una persona pronta ad intervenire in caso di necessità, munita di una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il subacqueo).
- 6.4** Il bagnante che si trovi al di fuori di zone di mare riservate alla balneazione ha facoltà di usufruire dei medesimi segnali previsti per il subacqueo, con aggiunta di una sagola non più lunga di **3 metri**.
- 6.5** In prossimità dei segnali per subacquei tutte le unità navali, a propulsione removelica o a motore, devono ridurre opportunamente la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno **100 metri**.
- 6.6** Qualora il subacqueo effettui attività di pesca, sportiva o professionale, è soggetto - oltre che alle prescrizioni del presente articolo - alla specifica normativa richiamata in premessa, alle disposizioni collegate ed alle vigenti Ordinanze dell'Autorità Marittima.

Art. 7 - Disciplina della pesca

7.1 È VIETATO l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al successivo punto 7.2., nella zona di mare riservata alla

balneazione, **dalle 08,30 fino al tramonto.**

Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinnanzi ai quali non sono presenti bagnanti è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.

7.2 La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130, 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, solitamente frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva e 100 metri dalle coste a picco.

7.3 È VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con un arma subacquea carica.

7.4 E' FATTO OBBLIGO a chiunque eserciti attività subacquee segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo quando si immerge al di fuori della fascia destinata alla balneazione di cui al precedente articolo 6.

Art. 8 - Disciplina dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale

8.1 L'esercizio dello sci nautico è consentito nel rispetto delle norme contenute nel decreto 26 gennaio 1960, e successive modifiche, che si applica per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale e il rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "banana" e mezzi simili.

8.2 L'esercizio dello sci nautico è consentito nelle ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli (assenza di perturbazioni atmosferiche e mare calmo), ad una distanza superiore a 1000 metri dalla linea di battigia.

8.3 La pratica dello sci nautico è inoltre subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, prescritte dal predetto D.M. che per opportunità si richiama:

- a) i conduttori dei natanti a motore devono essere regolarmente abilitati ed essere assistiti da altre persone esperte del nuoto; i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso, riconosciuti idonei dall'Autorità Marittima; durante le fasi dell'esercizio, la distanza fra il mezzo e lo sciatore e gli altri natanti non deve essere inferiore a 12 metri. La partenza ed il recupero della persona trainata devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti ed imbarcazioni. Tutte le imbarcazioni utilizzate per lo sci nautico per conto terzi, devono essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima;
- b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e lo sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
- c) i mezzi nautici devono essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore, oltre che di una adeguata cassetta di pronto soccorso e, per ogni sciatore trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso.

Art. 9 – Attività di locazione e noleggio delle unità da diporto

9.1 L'esercizio dell'attività di noleggio/locazione di unità da diporto è subordinata ad espressa comunicazione all'Autorità Marittima, mediante modulistica all'uopo predisposta. Tale attività per le imbarcazioni prevede l'annotazione sulla licenza di

navigazione.

La conduzione delle unità da diporto adibite al noleggio è riservata solo esclusivamente a coloro che sono in possesso del titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per acque marittime rilasciato dall'Autorità Marittima. Tali unità possono ottenere l'esenzione dell'accisa di cui all'art. 3 della tab. A allegata al T.U. approvato con il decreto legislativo n° 504/95 con la conseguenza del vincolo della destinazione che ne esclude qualsiasi impiego personale sia esso sportivo che ricreativo. Le unità destinate al noleggio/locazione sono soggette al Decreto 29 luglio 2008 , n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della Nautica da Diporto fatta eccezione per le unità da diporto adibite a noleggio che trasportano più di dodici passeggeri, che nelle more dell'emanazione del regolamento di sicurezza per le unità da adibire al noleggio, ricadono nel campo di applicazione della Direttiva 98/18/CE recepita dal Decreto Legislativo n. 45 del 04/02/2000 recante norme sulla sicurezza della navigazione per le navi passeggeri in navigazione nazionale.

- 9.2** Le società e/o ditte per poter esercitare l'attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto nell'ambito del Circondario Marittimo di Alghero devono essere iscritte presso la Camera di Commercio. Il certificato di iscrizione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione, contenente gli estremi dell'iscrizione della società e/o ditta individuale per tale tipo di attività , deve essere presentato alla Capitaneria di Porto di Alghero unitamente ad apposita comunicazione nella quale il locatore e/o noleggiante deve indicare l'elenco dei natanti e le loro rispettive caratteristiche.
- 9.3** Limitatamente alle unità da diporto denominate jole, pattini, sandolini, pedalò, canoe, tavole a vela, kite-surf, natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati e gli *acquascooter* o moto d'acqua, la locazione e/o noleggio deve essere effettuata, durante la stagione balneare:

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 19.00

di ogni giorno con mare e tempo assicurati. In caso di avverse condizioni meteorologiche, il locatore e o noleggiante ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di bandiera rossa in sito ben visibile.

- 9.4.** I natanti da diporto in locazione e/o noleggio, con l'esclusione delle tavole a vela, dei *kite-surf*, *surf* e degli *acquascooter*, possono imbarcare un numero di persone nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di sicurezza vigente. Il locatore dovrà quindi, rispettare i seguenti limiti in base ai requisiti di stabilità del mezzo e le condizioni d'uso.
- 9.5.** Per i natanti prototipi non omologati:

LUNGHEZZA FUORI TUTTO	NUMERO PERSONE
Fino a 3.5 metri	3 persone
Superiore a 3.5 metri fino a 4.5 metri	4 persone
Superiore a 4.5 metri fino a 6 metri	5 persone
Superiore a 6 metri fino a 7.5 metri	6 persone
Superiore a 7.5 metri fino a 8.5 metri	7 persone
Superiore a 8.5 metri	9 persone

- 9.6.** Per i natanti omologati prodotti in serie:
il numero massimo di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione ovvero come riportato sulla targhetta del costruttore fissata a bordo in posto ben visibile.
- 9.7.** La locazione di piccoli natanti da diporto, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole unità a vela con superficie velica non superiore a 4 mq., o a motore, è regolamentata come segue:
a) i piccoli natanti a remi o a pedali, in presenza di condimeteo favorevoli, non possono allontanarsi più di **500 METRI** dalla costa;
b) le moto d'acqua, le tavole a vela e le piccole unità a vela o a motore non possono allontanarsi più di **1000 METRI** dalla costa.
Il locatore e/o noleggiante delle sopra citate unità da diporto incluse tavola a vela, *kite-surf*, i *surf*, gli *acquascooter* e mezzi simili deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare, cavo di rimorchio e gaffa per interventi di emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti locati e/o noleggiati in caso di pericolo o peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il locatore è obbligato ad informare gli utenti sui limiti indicati nonché sul significato della bandiera rossa e dell'obbligo di rientrare immediatamente qualora venisse issata.
- 9.8.** I natanti indicati nel presente articolo possono essere affidati in locazione solo a persone di età non inferiore a 16 (**sedici**) anni, se a motore. Il locatore e/o noleggiante ha facoltà di chiedere all'atto della locazione e/o noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto. Nel caso della locazione, il locatore, per natanti a motore per la cui conduzione è prescritta dalla legge la patente nautica, dovrà accertarsi che il conduttore sia in possesso della stessa e in regolare corso di validità.
- 9.9.** Il locatore/noleggiante di natanti da diporto, deve annotare su apposito registro, il giorno, le generalità complete ed il recapito, con indicazione del numero telefonico del locatore e del noleggiatore. Il locatore/noleggiante è altresì obbligato ad informare il locatario attraverso il rilascio di un prospetto, redatto possibilmente anche in lingua inglese, riguardante il contenuto del presente articolo.
- 9.10.** L'unità, oggetto di locazione/noleggio, deve essere in perfetta efficienza e completa di ogni dotazione di sicurezza prevista dal citato regolamento nonché coperta di assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
- 9.11.** Gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale del locatore e/o noleggiante e con un numerazione progressiva.
- 9.12.** E' fatto obbligo alle società e/o ditte individuali che esercitano l'attività di locazione e/o noleggio di munirsi di ogni autorizzazione, licenza o iscrizione in albi e/o registri previsti dalle vigenti normative di legge.
- 9.13.** Gli scooter acquatici e natanti simili devono essere dotati di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare.

Art. 10- Corridoi di lancio

Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e locazione di natanti.

- 10.1.** I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio", previa autorizzazione della

R.A.S. per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.

10.2. I predetti corridoi, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza metri 20. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali, fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
- b) lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti);
- c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
- d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

Norme di comportamento.

10.3. I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con l'attività di balneazione. Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica, possibilmente con traduzione anche nelle lingue inglese-francese-tedesco, indicante il divieto di balneazione.

10.4. Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza.

10.5. Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto, e comunque, a velocità non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.

10.6 E' fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio nonché quanto previsto dal precedente art. 3.1.

Art. 11- Disciplina sull'uso delle tavole a vela (*windsurf*), dei *kite surf*, della navigazione di moto d'acqua, *acwascooter*, *jet ski* e natanti similari.

Navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf)

11.1. I *windsurf* possono navigare in ore diurne, ad una distanza non superiore ad un miglio nautico dalla costa. La navigazione a mezzo *windsurf* è vietata:

- durante la stagione balneare in tutte quelle zone riservate alla balneazione ove non esistano corridoi di lancio opportunamente delimitati;
- all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- ai minori di anni 14 (***quattordici***).

11.2 Coloro che intendono esercitare tale attività devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo approvato.

Navigazione ed uso del kite surf

11.3 L'attività del *kite-surf* deve essere effettuata in ore diurne nei tratti del litorale preventivamente individuati dall'Autorità Amministrativa competente (***Regione Autonoma della Sardegna***). Tale attività è consentita alle persone che abbiano compiuto 16 (***sedici***) anni. Ai *kite-surf* è vietato:

- navigare in zone frequentate dai bagnanti;
- navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza di navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;

- navigare a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo;
- navigare ad una distanza inferiore a 300 metri e superiore a 1000 metri dalla costa.

11.4 Coloro che intendono esercitare tale attività devono:

- garantire una distanza di sicurezza da altri mezzi nautici, eventualmente presenti in zona;
- indossare permanentemente attrezzatura ausiliaria al galleggiamento (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante) di tipo approvato ed un caschetto di protezione;
- possedere dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala sia dei *kite-surf* a 2 cavi che a 4 cavi con conseguente sventramento (in entrambi i casi, l'ala dovrà essere munita di ritenuta di sicurezza vincolata alla persona);
- esercitare in condizioni meteo favorevoli e segnatamente con assenza di raffiche e con venti di intensità non superiore ai 20 nodi (8-10 m/s).

11.5 Corridoio di lancio per *kite-surf*

Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione, gli atterraggi e le partenze dei *kite-surf* devono avvenire esclusivamente all'interno di corridoi di lancio, all'uopo predisposti, aventi le seguenti caratteristiche:

- larghezza fronte a spiaggia metri 30 (trenta) ad allargarsi fino ad un'ampiezza massima di 50 (cinquanta) metri ad una distanza dalla costa di 100 (cento) metri;
- delimitati lateralmente fino alla distanza di 300 (trecento) metri dalla battigia da due linee di gavitelli di colore arancione collegati tra loro da una sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri;
- i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei metri 300 deve avere un diametro di centimetri 80, con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione;
- l'imboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
- all'interno del corridoio deve essere presente la segnaletica, possibilmente anche nella lingua inglese, francese – tedesca indicante: "divieto di balneazione – l'uso del corridoio è riservato all'atterraggio ed alla partenza dei *kite-surf*;
- l'uso del corridoio deve essere libero e gratuito.

Norme di comportamento:

- la circolazione dei *kite-surf* all'interno del corridoio dovrà avvenire con le seguenti modalità:
- la partenza ed il rientro deve essere effettuata con la tecnica del Body Drag (il corpo trainato in acqua dall'aquilone) fino alla distanza di 150 metri dalla battigia;
- nei metri 150 sopracitati è consentito il transito di un *kite-surf* per volta, con diritto di precedenza ai mezzi di rientro che stanno atterrando;
- colui che usa il *kite-surf* in caso di diminuzione improvvisa del vento e conseguente difficoltà ad effettuare l'atterraggio nel corridoio potrà abbattere il paracadute e rientrare a nuoto dalla distanza di 300 metri;
- l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla

spiaggia.

Navigazione ed uso degli scooter acquatici o moto d'acqua e natanti similari.

11.6 Le unità da diporto denominate moto d'acqua, acquascooter, *jet-ski* e natanti similari possono circolare nel rispetto delle condizioni di sicurezza:

a) durante la stagione balneare (1° maggio – 30 settembre) – l'ingresso ed l'uscita in acqua sono consentiti da scivoli di alaggio e varo esistenti presso porti, approdi e strutture per l'assistenza alla nautica da diporto, nonché da appositi corridoi di lancio ad una velocità massima di **3 (tre) nodi**. Tali operazioni devono avvenire con la massima prudenza, nel rispetto delle vigenti norme;

la navigazione è consentita ad una **distanza minima** dalla costa di **METRI 500**.

b) al di fuori della stagione balneare (1° ottobre – 30 aprile) - **tali operazioni** sono consentite da qualsiasi punto della costa. Le stesse operazioni devono avvenire con la massima prudenza e nel rispetto delle vigenti norme;

la navigazione è consentita ad una **distanza minima** dalla costa di **METRI 300**.

Il raggiungimento di predetta zona deve avvenire ad una velocità massima di **3 (tre) nodi**.

c) la navigazione è consentita esclusivamente dal sorgere al tramonto del sole e con condizioni meteomarine favorevoli ad una distanza **non superiore a 1 MIGLIO** dalla costa, salvo i casi di manifestazioni organizzate, da regolamentare all'occorrenza;

d) la condotta è vietata ai minori di 18 (**diciotto**) anni ed è richiesta la patente nautica;

e) in navigazione il conduttore deve sempre **indossare: una muta galleggiante** ovvero una cintura di salvataggio di tipo conforme ed osservare le altre norme comunque vigenti in materia di sicurezza.

f) l'entrata e l'uscita dai porti deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi.

11.7 E' vietato il deposito dei natanti di cui al presente articolo su spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione o al libero transito dei bagnanti (metri 5 dalla battigia).

Articolo 12- Disciplina dell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana

12.1 La disciplina dell'Area Marina Protetta denominata Capo Caccia - Isola Piana é contenuta nel D.M. 20.09.2002, citato in premessa, e – in attesa del relativo Regolamento d'attuazione a cura dell'Ente Gestore – nel disciplinare provvisorio emanato dall'Ente gestore in data 14.07.2005, con specifico riguardo a divieti, prescrizioni e attività consentite riguardanti navigazione, balneazione ed altre

attività all'interno delle zone "A", "B" e "C" a cui si rinvia integralmente.

Art. 13- Disposizioni finali

- 13.1** La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attività balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
- 13.2** Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 171/2005 e ai sensi della legge 14 luglio 1965 n° 963 e successive modifiche.
- 13.3** Gli Ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga quella n° 15/2007 emanata da questa Autorità Marittima in data 21.05.2007.
- 13.4** La sua diffusione sarà altresì assicurata mediante:
- a). trasmissione ai Comuni costieri ed altre pubbliche amministrazioni competenti;
 - b). divulgazione a cura dei mezzi di informazione;
 - c). inserimento nel sito web di questo Comando (<http://www.alghero.guardiacostiera.it>);
 - d). trasmissione all'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Alghero, alle associazioni imprenditoriali e di categoria del settore balneare e ad ogni altro soggetto interessato.

Alghero, 04 giugno 2009

**f.to IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Lorenzo BADANO**